

Deliberazione della Giunta Regionale 4/3/1996, n. 81-6591

Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995.
Modalità di presentazione e di valutazione delle domande
per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in
acustica ambientale.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

d e l i b e r a

- di dare attuazione alle indicazioni generali applicative dell'art.2, commi 6, 7, 8 e 9 della legge 447/1995, assunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano nelle seduta del giorno 25.1.1996 (allegato 1, parte integrante della presente deliberazione);
- di stabilire le seguenti modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale:
 - 1) i soggetti, residenti in Piemonte ed in possesso dei requisiti di legge, che intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ambientale, presentano apposita domanda alla Regione, Assessorato all'Ambiente, via Principe Amedeo 17, 10123 Torino;
 - 2) la domanda, presentata in bollo e compilata in conformità allo schema allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, deve indicare: cognome e nome del richiedente, luogo e data di nascita, numero di codice fiscale, comune e indirizzo di residenza, numero di telefono; la firma apposta su di essa dev'essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4.1.1968, n. 15; alla domanda dev'essere allegata la seguente documentazione:
 - a) copia autenticata del diploma attestante il titolo di studio (qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito presentare, in luogo di esso, un certificato attestante che lo stesso è stato conseguito, ma non ancora rilasciato; in caso di smarrimento o

distruzione del diploma, il richiedente deve presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica);

b) curriculum attestante in modo dettagliato l'attività professionale in materia di acustica ambientale, svolta durante il periodo di tempo previsto dalla legge 447/1995, dal quale risulti, per ogni singola attività, il tipo di prestazione resa, una breve descrizione della stessa, il soggetto committente, la data di inizio e di conclusione, se la prestazione è stata svolta in qualità di libero professionista, ovvero in qualità di dipendente, specificando in quest'ultimo caso le informazioni necessarie ad individuare il datore di lavoro; il curriculum dev'essere autocertificato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.1968, n.15 e successive modificazioni;

3) l'Amministrazione regionale si riserva comunque la facoltà di richiedere ogni altra documentazione comprovante quanto dichiarato;

4) le domande saranno valutate, utilizzando i criteri stabiliti con la citata risoluzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 25.1.1996, da apposito gruppo di lavoro costituito da tre funzionari del Settore Smaltimento rifiuti e risanamento atmosferico, individuati con ordine di servizio del Responsabile del Settore stesso;

- di provvedere ad accogliere o respingere le domande con successive deliberazioni, da emanarsi (fatti salvi i tempi per le eventuali integrazioni richieste) entro il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito ai sensi della legge regionale n. 27/1994.

(omissis)